

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE RG. 229/2024

Il Giudice Designato ha emesso il seguente

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE

EX ART. 78 CCII

visto il ricorso per l'omologazione del concordato minore depositato da MARIA DE STEFANO, codice fiscale DSTMRA65L59F839B, nata a Napoli il dì 19.07.1965, residente in San Giuseppe Vesuviano (Na) alla Via Lavinaio II tratto numero 202 e GUIDO BOCCIA, codice fiscale BCCGDU89T19H931F, nato a San Giuseppe Vesuviano (Na) il dì 19.12.1989, ivi residente alla Via Lavinaio II tratto numero 202, tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Filippo Luciano Carrella;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in San Giuseppe Vesuviano;

rilevato che ai fini dell'apertura della procedura di concordato minore, occorre compiere una preliminare verifica di ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 77 C.C.I. circa: la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso, l'assenza di condizioni di improcedibilità derivanti da precedenti esdebitazioni, la completezza documentale e l'assenza di atti in frode

rilevato quanto ai requisiti soggettivi che i debitori sono in possesso dei requisiti per la presentazione della proposta di concordato minore in quanto la sig.ra Marta De Stefano pur essendo attualmente priva di reddito, ha ricoperto il ruolo di rappresentante della società F.B. Grani s.r.l. in fallimento e ha una debitoria non inquadrabile in quella prettamente consumeristica formata, in buona parte, dalle garanzie e dalle fideiussioni prestate nei confronti di detta società, mentre il sig. Guido Boccia può qualificarsi come consumatore, derivando parte della sua debitoria da fideiussioni prestate in favore della società, nella quale non ha svolto alcun ruolo: come è noto con riguardo alla questione del se il fideiussore che garantisce il debito di una società può essere considerato consumatore e, in caso affermativo, in presenza di quali presupposti lo status di consumatore può essere riconosciuto al fideiussore, la Suprema Corte già nell'anno 2018 (cfr. (Cass., n. 32225/2018), nell'affrontare la questione, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale il contratto di garanzia, pur considerabile, in relazione al suo oggetto, come accessorio rispetto al contratto principale, è, dal punto di vista delle parti contraenti, un contratto distinto, in quanto stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale; ne discende che la qualità di professionista o consumatore deve essere valutata avendo riguardo alle parti del contratto di garanzia. Peraltro,



prosegue la Corte, secondo quanto discende dall'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE, la nozione di consumatore deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale consistente nel verificare se il rapporto contrattuale scrutinato sia riconducibile o meno ad attività estranee all'esercizio di una professione. Ne discende che il giudice nazionale è tenuto a verificare, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto ed alla luce di tutti gli elementi di prova, se il fideiussore possa essere o meno considerato come consumatore. Con maggiore impegno esplicativo, si osserva che la Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata". Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che "Gli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lett. b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau; 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras). Ne deriva che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. La Suprema Corte di Cassazione, invero, in varie occasioni, ha preso già atto delle citate decisioni della Corte di giustizia Europea (v. Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018). Secondo la Corte di cassazione, dunque, alla luce della giurisprudenza europea, emergono due parametri che devono essere valutati dal giudice nazionale: la qualità di amministratore della società-debitrice principale e la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale di tale società, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass., n. 5968/2023);



rilevato che gli istanti hanno proposto un concordato minore di tipo liquidatorio di carattere familiare con apporto di finanza esterna ai sensi dell'art. 74 comma 2 CCII, in quanto si trovano in una situazione di sovraindebitamento di carattere familiare, così come disciplinata dall'art. 66 CCIII, secondo cui *“i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune; quando uno dei debitori non è consumatore, non si applicano le disposizioni della Sezione II del capo II , ad eccezione dell'art. 67 comma 5 CCIP”*: a seguito dell'entrata in vigore del c.d. correttivo ex d.lgs. 136/2024, viene confermata l'ammissibilità del concordato minore in presenza delle condizioni di cui all'art. 66 CCII, quando uno dei due proponenti non è consumatore; nel caso specifico, i ricorrenti sono membri della stessa famiglia e la causa di indebitamento principale è ravvisabile nelle fidejussioni prestate in favore della società F.B. Grani s.r.l. in fallimento e, dunque, di dei debiti che traggono origine dallo svolgimento di attività imprenditoriale da parte della sig.ra De Stefano;

rilevato, altresì, che gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII., in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che i ricorrenti, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 853.711,72, comprensiva del compenso preventivato per l'OCC, di cui euro €457.316,34 riferita alla massa debitoria personale di De Stefano Maria, €4.286,48 riferita alla massa debitoria personale di Boccia Guido ed €392.108,90 riferita alla massa debitoria congiunta De Stefano/Boccia, non dispongono di risorse patrimoniali immobiliari e attualmente il solo Guido Boccia è dotato di un reddito mensile pari ad €975,89 circa quale dipendente a tempo indeterminato presso la Doppio Zero s.r.l. di un conto Banco Posta il cui saldo al 25.11.2024 è pari ad €2.005,27 e ricopre la qualifica di socio nella Società Doppio Zero s.r.l. con una quota del 75% del valore economico pari ad €82.190,00, come da perizia di stima redatta dal Dott. Commercialista Vilone Sergio (in atti);

rilevato che la proposta prevede l'intervento di un garante nella persona di Luciano Boccia, padre e coniuge dei ricorrenti il quale si impegna a versare in favore del piano la somma di euro €127.922,46



di cui euro €.17.922,46 entro il 31esimo giorno dall'omologa ed €.110.000,00 in undici rate mensili di €.10.000,00 cadauna decorrenti dal 60esimo giorno dall'omologa, secondo il piano di ammortamento allegato al ricorso introduttivo e alla consulenza tecnica di parte (in atti);

rilevato, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, quanto evidenziato dall'occ nella relazione particolareggiata in atti;

rilevato, in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, quanto evidenziato dall'occ nella relazione particolareggiata in atti;

rilevato che l'occ ha evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

rilevato che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria con riguardo al patrimonio mobiliare;

rilevato che l'occ ha chiaramente indicato i costi della procedura con riguardo al compenso dell'OCC;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- attivo destinabile alla procedura pari ad € 127.922,46 derivante integralmente da finanza esterna mediante il pagamento di 12 rate;

- è prevista la suddivisione dei creditori nelle seguenti classi:

a) classe dei creditori prededucibili soddisfatti in misura integrale;

b) classe 1 : creditori privilegiati ex art 2751 bis / art. 2751, art. 2752 per tributi erariali per la quale è prevista la soddisfazione nella misura del 20%, senza collocazione in chirografo della parte degradata;

c) classe 2: creditori privilegiati ex art. 2752 comma 4 per Tributi Enti locali per la quale è prevista la soddisfazione nella misura del 10% senza collocazione in chirografo della parte degradata;

d) classe 3: creditori chirografari per la quale è prevista la soddisfazione della misura del 5%.

- è prevista la soddisfazione integrale dei crediti prededucibili

preso atto delle valutazioni dell'OCC e dirette a verificare se i creditori hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato minore;

DISPONE

la comunicazione, a cura dell'occ, a tutti i creditori della proposta, della relazione dell'OCC, con i relativi allegati e del presente decreto;



la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

ASSEGNA

Ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

AVVISA

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCII:

- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.



- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.
- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

MANDA

alla cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento alle parti ricorrenti e al Gestore della crisi;
- per la pubblicazione , a cura dell'OCC, del presente provvedimento sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 24.01.2025

Il Giudice

dott.ssa Rosa Paduano

